



COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)

Via Vittorio Veneto 28 - CAP 25073

Codice Ente: 10275

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 29/07/2020

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **19:30**, in BOVEZZO, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Pubblica di **Prima Convocazione** con modalità parzialmente telematica.

All'appello risultano:

GHIDONI SARA	Presente	BERETTA FABIO	Presente
VALCAMONICO IVONNE	Assente	TOSIO RAKEB	Presente
GRANDELLI MATTEO	Presente in zoom	ROSSI ARMIDA	Presente
BAZZANI ANTONIO	Presente	IMPARATO MASSIMO	Presente
FOLLI MARIO	Presente	IOVINELLI ROMOLO	Presente
BATTEZZI SERAFINO	Presente	GIOVANELLI LUCA	Presente
BIANCHI CAMILLA	Presente		

Assenti: 1, Valcamonico Ivonne.

Sono così presenti n. 12 Consiglieri su n. 13 assegnati ed in carica. Partecipa il Segretario Generale PORTERI MARIATERESA.

Assume la presidenza il **Sindaco** GHIDONI SARA il quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'assessore al Bilancio Matteo Grandelli, che introduce ed illustra dettagliatamente l'argomento posto all'ordine del giorno;

PREMESSO che l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Legge di Bilancio per l'anno 2020 – prevede l'abrogazione dell' Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e che l'Imposta municipale propria (IMU) venga disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1 commi da 739 a 783 della citata Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

ATTESO CHE l'art.138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, abrogando l'art. 1, comma 779, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, ha uniformato i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione 2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 adottata in questa stessa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale dell'Imposta municipale propria (IMU) come prevista dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

CONSIDERATO che si rende ora necessario procedere alla determinazione delle aliquote relative all'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2020 e che l'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento dando atto che a decorrere dall'anno 2022 per tale fattispecie è prevista l'esenzione IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

CONSIDERATO altresì gli stessi commi 748, 752,753 e 754 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevedono esplicitamente che le aliquote per abitazione principale, terreni agricoli, immobili produttivi e altri immobili debbano essere decise con deliberazione del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che l'art. 14 del citato Regolamento comunale dell'Imposta municipale propria (IMU) prevede la facoltà di stabilire un'aliquota differenziata rispetto a quella ordinaria per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado nei modi e nei termini stabiliti dal medesimo articolo;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze ancora tenute al versamento (A/1, A/8, A/9) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e al numero di soggetti che lo utilizzano come abitazione;

DATO ATTO che il comma 758 lettera d) dell'articolo 1 della Legge 160/2019, Legge di Bilancio 2020 prevede l'esenzione dei terreni agricoli dei comuni ricadenti in aree montane tra cui figura anche il Comune di Bovezzo ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993;

VISTO che con deliberazione di C.C. n. 9 del 04/03/2020 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

RITENUTO pertanto necessario, nell'ambito delle politiche finanziarie di questa Amministrazione tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, stabilire le aliquote da applicare all'imposta in oggetto a decorrere dal corrente anno 2020, come segue:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,5 per mille;

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo zero per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille.
- aliquota ridotta per la unità abitative, ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze date in comodato gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (padre/figlio) che la utilizzano come abitazione principale – art. 14 del regolamento comunale IMU: aliquota pari al 5,5 per mille.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno previo inserimento nel portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

PRESO ATTO che la Commissione consiliare Affari generali ha provveduto all'esame preliminare della documentazione di competenza del Consiglio Comunale nella seduta del 22/07/2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, dal responsabile del Servizio finanziario dott.ssa Sabina Giovannini, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dal Segretario dott. Mariateresa Porteri, in relazione alla conformità della proposta stessa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;

dopo ampia ed esauriente discussione, con gli interventi di alcuni consiglieri di cui all'allegato depositato agli atti;

con votazione resa per alzata di mano, dal seguente esito:

presenti: n. 12

favorevoli: n. 08

contrari: zero

astenuti: 04 (ROSSI, IMPARATO, GIOVANELLI, IOVINELLI)

DELIBERA

1. **DI PROCEDERE**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono richiamate, alla determinazione delle aliquote IMU da applicare nel comune di Bovezzo nel

corso dell'esercizio 2020, nelle seguenti misure:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,5 per mille;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo zero per mille;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10 per mille;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
 - aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille.
 - aliquota ridotta per la unità abitative, ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze date in comodato gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (padre/figlio) che la utilizzano come abitazione principale – art. 14 del regolamento comunale IMU: aliquota pari al 5,5 per mille.
2. **DI DARE ATTO** che con decorrenza dall'anno 2020 la detrazione di legge per l'abitazione principale e le sue pertinenze è pari a € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
 3. **DI STIMARE**, il gettito complessivo dell'imposta di competenza comunale in € 920.000,00 come individuato nell'apposita risorsa del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 - 2022;
 4. **DI PROVVEDERE** all'inserimento del prospetto delle aliquote e della presente deliberazione, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale al fine della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020;
 5. **DI RENDERE NOTO** alla popolazione nelle forme più idonee il contenuto della presente deliberazione;
 6. **DI DARE ATTO** della pubblicazione del presente atto nella sezione amministrazione trasparente, in ottemperanza all'obbligo previsto dal D.Lgs. n. 33 del 2013;
 7. **DI PUNTUALIZZARE**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni, nonché, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio *on-line*.

SUCCESSIVAMENTE, su proposta del Sindaco ed al fine di dare tempestiva attuazione al contenuto della presente decisione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione effettuata, per alzata di mano, dal seguente esito:

presenti n. 12

favorevoli n. 08

contrari n. zero

astenuti n. 04 (ROSSI; IMPARATO, GIOVANELLI, GRANDELLI)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”*.

Approvato e sottoscritto con firma digitale

Il Sindaco
SARA GHIDONI

Il Segretario Generale
MARIATERESA PORTERI
